



COMUNE DI VICENZA

CONCESSIONE

In Vicenza, nella Residenza comunale, addì 18 MAR 2025

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Pelizzaro dott. Piero, nato a Vicenza il 31 maggio 1982, Direttore del Settore Patrimonio, Ambiente e Capitale Naturale, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3016 del 12 dicembre 2024;

E

Compagnia Naturalis Labor (codice fiscale 02034770244) con sede a Vicenza, rappresentata dal signor Luciano Padovani (codice fiscale PDVLCN60E20L840D) nato a Vicenza il 20 maggio 1960, residente a Quinto Vicentino (VI), Via Leopardi n.61

Premesso

- che con lettera PGN 211212 del 18 dicembre 2024 è stato chiesto alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza l'autorizzazione alla concessione in uso ai sensi dell'art. 106 comma 2 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 di parte dell'unità immobiliare di proprietà comunale sita a Vicenza in Contrà Mure Porta Nova n.9;

- che con lettera PGN 35734 del 4 marzo 2025 la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha autorizzato la concessione in uso esclusivo di parte dell'unità immobiliare di cui sopra a favore della Compagnia Naturalis Labor e finalizzata allo svolgi-

Piero Pelizzaro
Luciano Padovani

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
Protocollo N.0044835/2025 del 18/03/2025

mento delle prove degli spettacoli di danza

Si conviene quanto segue

1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario alla Compagnia “Naturalis Labor” il “Salone di Cristallo” presso il complesso immobiliare denominato “ex fiera” sito in Contrà Mure Porta Nova a Vicenza e individuato al Catasto Fabbricati al foglio 3 mappale 343.

2) La durata della concessione è stabilita fino al 31 dicembre 2025, ovvero per un altro anno, e quindi con scadenza il 31 dicembre 2026, nel caso in cui il complesso di proprietà comunale in Contrà Mure Porta Nova non sia oggetto di un’eventuale operazione immobiliare o di scelte dell’Amministrazione Comunale non compatibili con la concessione in uso.

Alla scadenza del 31 dicembre 2026 la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, previa domanda della concessionaria da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone annuo di concessione è stabilito in annui € 2.933,35 (duemilanevecentotrentatre/35), da pagarsi in rate bimestrali anticipate nei mesi di marzo – maggio - luglio – settembre - novembre di ciascun anno.

4) Tutte le spese relative ai consumi di acqua, luce e gas riscaldamento sono a carico della concessionaria che verserà i relativi importi su richiesta dell’Ufficio Tecnico Comunale o chi per esso.

5) E’ vietata la sub concessione del locale e la cessione dell’atto di concessione.

6) La concessionaria deve utilizzare il locale per le prove dei propri spettacoli.

	7) La concessionaria si impegna ad offrire, senza alcun costo per il Comune di Vicenza, uno spettacolo per le scuole della città.	
	8) La concessionaria si impegna ad offrire gratuitamente la propria consulenza artistica per i progetti legati alla danza che il Comune di Vicenza vorrà elaborare per la città.	
	9) La concessione in uso ha carattere precario e pertanto può essere revocata in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Comune di Vicenza, previo preavviso di almeno quattro mesi.	
	10) Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto, le Parti si danno atto che il relativo trattamento verrà effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, conformemente a quanto contemplato nell'Informativa per il trattamento dei dati personali ex art. 13 del Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vicenza al link: https://www.comune.vicenza.it/Privacy/Informativa-ai-sensi-dell-art.-13-del-Regolamento-UE-679-2016-Regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-ed-obblighi-del-Contraente che le parti dichiarano di conoscere e accettare.	
	11) In merito agli adempimenti in materia di antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 169/2011 e s.m.i. il signor Padovani Luciano dichiara che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale.	
	Lo stesso dichiara inoltre di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli art. 14 e 16 del	

D.Lgs. 8 giugno 2021 n. 231 e s.m.i.

Di seguito gli estremi della comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., comunque richiesta con PGN 0023356 del 6 marzo 2025 utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell'art. 87 dello stesso D.Lgs. n.159/2011, competente la Prefettura di Vicenza, e rilasciata con esito negativo il 14 marzo 2025.

12) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della concessionaria che dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso come da Circolare del Ministero delle Finanze n.126 del 15 maggio 1998.

Comune di Vicenza: Piero Pelizzaro

Piero Pelizzaro

Compagnia Naturalis Labor: Luciano Padovani

Luciano Padovani